



Supporto per la Formazione e il Lavoro

CHE COS'È

Il **Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)** è una misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istituita dal 1° settembre 2023.

La misura del **SFL** è concessa a seguito della partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Nella misura del **SFL** rientrano anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 40 del 2017 e i progetti utili alla collettività. La misura del **SFL** è incompatibile con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

COME FUNZIONA

In caso di partecipazione ai programmi formativi ed ai progetti utili alla collettività e alle attività sopra indicate, per tutta la loro durata e, comunque, per un periodo massimo di **12 mensilità**, l'interessato riceve un beneficio economico, pari ad un importo mensile di 350 euro, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS ed è condizionato all'effettivo inizio dell'attività formativa di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.

REQUISITI

La misura del SFL è riconosciuta ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.

Dal 1° gennaio 2024, la misura del **SFL** è, altresì, riconosciuta ai singoli componenti (di età compresa tra i 18 e i 59 anni) dei nuclei **che percepiscono l'Assegno di inclusione** che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sopra richiamati purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei Adi e non siano *obbligati* alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.

I richiedenti il SFL devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti reguisiti:

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere, alternativamente:

- cittadino italiano
- cittadino di un Paese dell'Unione europea
- familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, o del diritto di soggiorno permanente
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell'arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

COD. SR198 v1 0 pag. 1 di 10

Requisiti economici

Il **richiedente** deve possedere congiuntamente gli ulteriori requisiti economici:

- un valore del reddito familiare¹ inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE
- un patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro
- un patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
 - **6.000 euro** per i nuclei composti da un solo componente
 - **8.000 euro** per i nuclei composti da due componenti
 - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

- 5.000 euro per ogni componente con disabilità
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.

Il richiedente non deve avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:

- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità
- navi o imbarcazioni da diporto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 171 del 2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

Requisiti ulteriori (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni e diritto-dovere di istruzione)

- non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.p.p.), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta
- non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604 del 1966
- obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o relativa esenzione.

ISEE: omissioni e/o difformità

L'INPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate **omissioni e/o difformità** dell'ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (esempio: conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente potrà presentare all'Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi utili, per consentire l'accoglimento della domanda.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il Modello del SFL-Com (ridotto ed esteso)

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un'attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito rientri nei limiti per l'accesso al beneficio.

Pertanto, i beneficiari di **SFL** devono comunicare all'INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all'atto della domanda, ma non rilevati dall'ISEE per l'intera annualità (tramite il modello SFL-Com Ridotto), nonchè ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello SFL-Com Esteso).

In particolare, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente, d'impresa o autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso del SFL, il maggior reddito da lavoro percepito non influisce sul riconoscimento del beneficio, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Pertanto, devono essere comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

Il reddito da lavoro dipendente eccedente la soglia concorre al riconoscimento del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

COD. SR198 v1.0 pag. 2 di 10

¹ Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi o percepite in ragione della disabilità. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Quando l'attività di lavoro sia avviata nel corso dell'erogazione della prestazione, la comunicazione deve essere effettuata dal lavoratore all'INPS entro 30 giorni dall'avvio della medesima, tramite modello SFL-Com Esteso.

Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, **l'erogazione del beneficio è sospesa**, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

Fermo restando quanto appena descritto, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l'accettazione di un'offerta di lavoro di cui all'articolo 9 del decreto-legge 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio.

L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del SFL, è sempre comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello SFL-Com Esteso.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività, ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del SFL per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui al riconoscimento del beneficio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 5 e 6 del decreto-legge 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è fatto in ogni caso obbligo del percettore SFL di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro 15 giorni dall'evento modificativo.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del decretolegge 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, deve presentare entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei reguisiti per la concessione del beneficio da parte dell'INPS.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda di **SFL** può essere presentata all'INPS

- in via telematica, attraverso il sito istituzionale dell'INPS (<u>www.inps.it</u>), accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità
 Digitale) almeno di Livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) a partire dal 1°
 settembre 2023
- presso gli Enti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 a partire dal 1° settembre 2023
- presso i Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.

In fase di presentazione della domanda, l'interessato rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva al lavoro (DID).

A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativo (SIISL) dove il richiedente deve:

- confermare l'iscrizione al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD), all'esito positivo della verifica della
 domanda, autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l'Impiego (CPI), alle
 Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 276 del 2003, nonché
 ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015
- dopo la sottoscrizione del PAD, il richiedente viene convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del
 patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 150 del 2015 ove dovrà indicare, con idonea
 documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione, ai sensi
 degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 276 del 2003, quale misura di attivazione al lavoro
- la convocazione del beneficiario da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata tramite la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari.

Il patto di servizio personalizzato può prevedere anche l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR.

A seguito della stipulazione del patto di servizio, l'interessato potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro oppure essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

L'interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso il SIISL, le sue preferenze.

COD. SR198 v1.0 pag. 3 di 10

DOMANDA DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

lo richiedente, consapevole che:

- i requisiti di accesso devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio, pena la decadenza dallo stesso
- SFL è richiesto telematicamente all'INPS e il relativo percorso di attivazione viene attuato attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa nel SIISL, mediante l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti
- ai fini della sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato è necessario indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolti ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 276 del 2003, quale misura di attivazione al lavoro
- si è tenuti ad aderire alle misure di formazione e attivazione lavorativa indicate nel Patto di servizio personalizzato, dando conferma almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività, pena la sospensione del beneficio
- tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate effettuate dal beneficiario dell'SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate a cura dei soggetti che le erogano nella piattaforma SIU per i beneficiari SFL e Adi ovvero nel SIISL, relativamente alle attività formative
- se SFL è stato indebitamente conseguito o mantenuto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni non veritiere, o mediante l'omissione di informazioni dovute, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
- l'eventuale omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio, anche provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita, con la reclusione da 1 a 3 anni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
- nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 consegue la decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o comunque dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione
- quando l'INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza o l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare sottostante, fermo restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è disposta l'immediata revoca del beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito
- trovano applicazione le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nei casi di:
 - mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso il servizio per il lavoro competente nel termine fissato
 - mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero
 - mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero mancato rispetto degli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato
 - mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. In tali ipotesi, il soggetto che effettua la proposta di lavoro segnala al SIU, che la rende disponibile al SIISL, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio
 - mancato rispetto degli obblighi di comunicazioni, ovvero l'effettuazione di comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore
 - mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare
 - svolgimento di lavoro, come accertato in corso di attività ispettive svolte dalle competenti autorità, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

COD. SR198 v1.0 pag. 4 di 10

Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante, o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena, il giudice trasmette all'INPS il provvedimento di sospensione dell'erogazione del beneficio.

I beneficiari SFL, compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni, devono aver adempiuto all'obbligo scolastico o devono dimostrare

l'iscrizione ai percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

L'erogazione del beneficio economico è subordinata all'effettiva partecipazione alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle suddette attività da parte dei competenti servizi e/o dell'ente erogatore.

DICHIARO QUANTO SEGUE

DOMANDA PRESENTATA NE	LL'INTERESSE O IN NOME E F	PER CONTO DI A	ALTRI
La presente domanda è presentata da chi è Rappresentante legale o Amministratore di sostegno di un soggetto per conto del quale presenta la domanda.			
Se ricorre il suddetto caso, ogni riferimento al "dichiara o per conto del quale è presentata la domanda.	nte" del presente modello, è da inf	tendersi come rife	rito al soggetto nell'interesse
INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA PRESTAZIONE.	CHE PRESENTA LA DOMANDA	A NELL'INTERES	SSE DEL RICHIEDENTE LA
Cognome	Nome		
Codice Fiscale	Sesso (M o F)		
Comune o Stato estero di nascita	Prov	/ Data di	nascita
Comune di residenza		Prov	CAP
Indirizzo		n. c	ivico
Documento di riconoscimento		Numero	
Rilasciato da l	ocalità	Data (gg/mr	n/aaaa)
Recapito telefonico/cellulare			
E-mail			
(Esclusivamente per le comunicazioni legate al SFL da para obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti di cui sopr della prestazione).			
Domicilio (solo se diverso dalla residenza)			
Indirizzo			n. civico
Comune		Prov	CAP

COD. SR198 v1.0 pag. 5 di 10

QUADRO A								
DATI DEL RICHIEDENTE	Cognome (indicare il cognome come riportato sul documento di identità) Nome							
	Codice Fiscale (*) (*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate							
	Data di nascita	Sesso (N	(M o F) Stato di cittadina		anza			
	Comune di nascita	Provincia	a nascita		Stato di	nascita		
	Indirizzo di residenza					 n.	civico	_
	Comune di residenza			Prov.	C	AP		
	Documento di riconoscimento:							_
	Tipo		Numero)				
	Rilasciato da:							
	Ente		Località				Data (g	g/mm/aaaa)
	Domicilio (solo se diverso dall'indi	rizzo di resid	enza)					
	Indirizzo		Comune				Prov.	CAP
ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI								
Al CITTADINI (è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti tra recapito	Recapito telefonico cellulare Recapito telefonico fisso*	e/o			E-mail			
cellulare e e-mail)	*opzionale Il numero di cellulare ovvero la e-mail (le comunicazioni legate al SFL da par saranno utilizzati altresì per le comuni Comuni, dalle Agenzie per il Lavoro e nonché dai soggetti accreditati ai servi relative all'attuazione delle attività contelefonico fisso, opzionale, può essere	rte dell'INPS e icazioni relativ dagli enti di ii izi per il lavoro nesse all'eroga	per quelle rela e alla gestione ntermediazione, a, ai sensi dell'a azione del SFL,	ative alla della pre , ai sensi articolo 12 incluse l	presenza estazione, i degli artio 2 del decre le eventua	di omiss nonché coli 4 e 6 to legisla li attività	ioni e/o difformit da parte dei Ce del decreto legi ativo 150 del 201 di valutazione de	à dell'ISEE. I contatti ntri per l'impiego, dai slativo 276 del 2003, 15, per comunicazioni ella misura. Il recapito

COD. SR198 v1.0 pag. 6 di 10

QUADRO B	RESIDENZA
REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA	Dichiaro di aver risieduto in Italia per almeno 5 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio)². CITTADINANZA (selezionare una delle voci sotto indicate) Dichiaro di essere
	☐ A) cittadino italiano
	B) cittadino di un Paese dell'Unione europea
	C) cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; familiare di un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea e che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
	 D) titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.
	Qualora sia stata barrata la casella <i>C</i>) oppure <i>D</i>), compilare i seguenti campi:
	numero del permesso data di rilascio (gg/mm/aaaa)
	eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa)
	Ente che ha rilasciato il permesso
	Richiesto rinnovo del permesso di soggiorno (requisito necessario nel caso di permesso scaduto).
QUADRO C ULTERIORI	☐ Dichiaro che all'atto della domanda è già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE
REQUISITI DI ACCESSO ALLA	Dichiaro di non essere intestatario e di non avere piena disponibilità di:
PRESTAZIONE	autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc ovvero di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta* *con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità
	navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere come definito dal codice della navigazione.
	Dichiaro di non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e di non avere sentenze definitive di condanna o adottate, ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del c.p.p., intervenute nei miei confronti nei 10 anni precedenti la richiesta.
	☐ Dichiaro di non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.
	Dichiaro che all'atto della domanda non sono disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

COD. SR198 v1.0 pag. 7 di 10

² La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di 18 mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di 18 mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

	Dichiaro che, al momento di presentazione della presente domanda, uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, subordinata o autonoma/impresa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso* indicare il numero dei componenti interessati * in tali situazioni occorre compilare il modello SFL-Com Ridotto, disponibile nella sezione "gestisci la tua domanda" Dichiaro inoltre che, rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, all'atto della domanda: □ non sono intervenute variazioni del patrimonio immobiliare che abbiano fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare □ non sono intervenute, a seguito di donazione, successione o vincite, variazioni del patrimonio mobiliare che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare. Obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) per i richiedenti appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Selezionare obbligatoriamente una delle due dichiarazioni sotto riportate Dichiaro di: □ aver completato il percorso di istruzione obbligatoria* □ essere attualmente iscritto ad un percorso di istruzione degli adulti di primo livello** e a tal fine allego attestato di iscrizione o frequenza al corso di istruzione per adulti presso * articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: conseguimento titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o ammissione con successo al
	terzo anno di studi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, entro il diciottesimo anno di età. ** frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione.
QUADRO D IMPEGNI PER IL GODIMENTO DEL BENEFICIO	 □ Dichiaro di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva, autorizzando, a tal fine, la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. □ Sono consapevole che: in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione, dovrà essere compilato il modello SFL-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio in caso di variazione del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) che abbiano fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare dovrà essere compilato il modello SFL-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio in caso di variazione del patrimonio mobiliare, anche a seguito di donazione, successione o vincite, che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare, dovrà essere compilato il modello SFL-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio in corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

COD. SR198 v1.0 pag. 8 di 10

QUADRO E	MODALITÀ DI PAGAMENTO
MODALITÀ DI PAGAMENTO	Indicare solo una modalità di pagamento:
	□ bonifico bancario o postale
	☐ libretto postale
	IBAN (compilare solo in caso di bonifico bancario o postale e di libretto postale).
	bonifico domiciliato (pagamento in contanti allo sportello delle Poste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente)
	L'IBAN deve essere obbligatoriamente intestato al richiedente e/o al Rappresentante legale/Amministratore di sostegno; diversamente, la prestazione non potrà essere erogata.
	In caso di indicazione di IBAN non corretto (perché formalmente errato o non intestato al richiedente o tutore) il pagamento avverrà con bonifico domiciliato.
QUADRO F SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE	Ho letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda e ho reso note agli altri componenti il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016 del 679. Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel presente modulo è vero ed è accertabile, ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
	☐ Dichiaro , altresì, di essere a conoscenza che:
	 sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445 del 2000
	 che il SFL è incompatibile con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, nonché con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
	Luogo Data (gg/mm/aaaa)
	Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati contenuti nella domanda di SFL (Supporto per la formazione e il lavoro) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 o i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1 gennaio 2024, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all'INPS per l'istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell'INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 e per lo svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell'INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti , anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l'accertamento tramite Casellario giudiziale.

COD. SR198 v1.0 pag. 9 di 10

L'INPS riceve, altresì, dall'Autorità giudiziaria procedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio. Nei casi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. Una volta riconosciuto il beneficio, l'Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali . i dati identificativi del beneficiario, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale. le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto allo stesso e ogni altra informazione relativa al beneficiario necessaria alla attuazione della misura ai fini della convocazione presso i Centri per l'impiego per la definizione dei Patti di servizio personalizzati, nonché le informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIM, in riferimento agli obblighi di 'istruzione, presso l'ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell'ambito del SIISL rientrano due piattaforme digitali una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l'impiego e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili al SIISL per le rispettive competenza degli enti che vi accedono Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dal decreto attuativo dell'articolo 4 comma 7 nonché dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2 023, n.48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n.85 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante. È esclusa la diffusione dei dati trattati in assenza di espressa base giuridica legittimante. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. I dati necessari all'erogazione dei benefici di SFL saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell'erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di SFL non accolte dall'INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all'interessato del provvedimento di diniego. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall'INPS in violazione di guanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. I contenuti della presente informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall'INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di dover dare notizia. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell'ambito del procedimento di erogazione del SFL.

COD. SR198 v1.0 pag. 10 di 10